

# LA TUTELA PENALE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO IN FRANCIA

MARCO VENTUROLI - UNIVERSITÀ DI FERRARA

SOMMARIO: 0. Principi generali. – 1. La “collocazione” e la struttura delle norme penali in materia di salute e sicurezza del lavoro. – 2. Le tipologie sanzionatorie previste dalle norme penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. – 3. La responsabilità delle persone giuridiche. – 4. Luci e ombre della legislazione penale francese in materia di salute e sicurezza del lavoro.

## 0. Principi generali

In via preliminare pare opportuno richiamare alcuni principi generali del sistema penale francese, la cui conoscenza risulta oltremodo utile per una più puntuale comprensione del diritto penale della sicurezza del lavoro transalpino.

*In primo luogo*, il principio di legalità conosce una diversa “graduazione” a seconda della tipologia di reato cui si riferisce, nel quadro della nota tripartizione degli illeciti penali – crimini, delitti e contravvenzioni – accolta dal *code pénal* francese. Infatti, ai sensi dell’art. 111-2 c.p. e degli artt. 34 e 37 della Costituzione francese, diversamente dall’ordinamento italiano, è stabilita una competenza regolamentare a prevedere le contravvenzioni (punte sempre con pene non detentive) sebbene entro i limiti e nelle forme fissate dalla legge<sup>1</sup>, accanto all’esclusiva potestà legislativa riconosciuta in materia criminale e correzionale<sup>2</sup>. Nell’ambito poi della sicurezza e della salute sul lavoro può essere sanzionata penalmente finanche la violazione di una disposizione contenuta all’interno di una convenzione o di un accordo collettivo, sempre che la legge lo preveda (art. L. 2263-1 *code du travail*); atti che comunque tendono ad essere gerarchicamente equiparati alla legge nell’inammissibilità di un diritto penale di fonte direttamente e puramente convenzionale<sup>3</sup>.

*In secondo luogo*, anche il principio di colpevolezza manifesta forme di declinazione differenti: esso infatti trova applicazione solo in rapporto ai crimini e ai delitti, diversamente dalle contravvenzioni (le quali comunque, giova ribadirlo, non sono sanzionate col carcere) rispetto alle quali viene ammessa la responsabilità oggettiva<sup>4</sup>. In particolare, crimini e delitti sono puniti solo in caso di dolo (*intention*, equiparabile al nostrano dolo diretto)<sup>5</sup>, anche se i secondi, analogamente a quanto avviene in Italia, vengono sanzionati – purché previsto dalla norme di parte speciale – anche per colpa o per deliberata esposizione a pericolo all’altrui persona<sup>6</sup>; mentre nelle contravvenzioni l’elemento psicologico è presunto sulla base della semplice sussistenza dell’*élément matériel* dell’illecito<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Anche in materia contravvenzionale è comunque la legge a comminare la pena prevista per la violazione del precetto stabilito dal regolamento.

<sup>2</sup> In argomento cfr., *amplius* e per tutti, X. PIN, *Droit pénal général*, Paris, 2017, p. 69 ss.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 70.

<sup>4</sup> In forza dell’art. 121-3 c.p. le contravvenzioni sono escluse solo in caso di *forza maggiore*.

<sup>5</sup> Cfr. J. PRADEL, *Droit pénal général*, Paris, 2014, p. 452 s.; F. PALAZZO, M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2013, p. 143.

<sup>6</sup> Con quest’ultima si allude alla categoria della *mise en danger* (art. 121-3, comma 2, c.p.), vale a dire una terza forma di elemento soggettivo rispetto al dolo e alla colpa (assimilabile alla *recklessness* anglo-americana) conosciuta dall’ordinamento francese e applicabile soltanto in materia correzionale, ovverosia ai delitti; sul punto v., per tutti, X. PIN, *Droit pénal général*, cit., p. 196 s.

<sup>7</sup> Prima dell’entrata in vigore del codice penale del 1994 esistevano delitti definiti come *matériels* o *contraventionnels*, i quali potevano essere imputati all’autore, come le contravvenzioni, senza la necessità di accertare l’elemento soggettivo. Quanto ai *délits matériels* in vigore prima del *nouveau code pénal* e da quest’ultimo non abrogati, l’art. 339 della *loi d’adaptation* del 16 dicembre 1992 stabilisce rispetto ad essi l’ammissibilità di tutte le forme di responsabilità colpevole.

### 1. La “collocazione” e la struttura delle norme penali in materia di salute e sicurezza del lavoro

Nell’ordinamento francese le disposizioni penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono per larga parte contenute nel *code du travail*, sulla scorta della tendenza transalpina a collocare il diritto penale complementare in codici di settore, e per il resto, relativamente agli aspetti più generali di essa, nel *code pénal*.

a) All’interno del codice del lavoro, le numerose disposizioni penali concernenti la materia in parola presentano natura sia *legislativa* (il numero dell’articolo è in tal caso preceduto da “L”) sia *regolamentare* (il numero dell’articolo è preceduto da “R”) a seconda che esse abbiano rispettivamente ad oggetto delitti o contravvenzioni, per le quali – come si è accennato in precedenza – il principio della riserva di legge conosce una dimensione “relativa-attenuata”.

Quanto alla struttura delle norme penali presenti nel *code du travail*, esse sono costruite come *reati di pericolo* (tendenzialmente astratto o presunto) e presentano una forma marcatamente “*sanzionatoria*”: tali norme sono infatti congegnate “in bianco”, stante la previsione al proprio interno della sola pena collegata all’inosservanza di precetti altrove posti e richiamati con la tecnica del rinvio. La disposizione penale per così dire centrale nel sistema del codice in questione è senza dubbio l’art. L 4741-1<sup>8</sup>, il quale sanziona in forma delittuosa il datore di lavoro o un suo delegato che violi “*par sa faute personnelle*” numerose disposizioni legislative cui si fa espressamente rinvio, come pure le norme regolamentari funzionali alla loro esecuzione<sup>9</sup>. Nella disposizione in questione particolarmente nevralgico risulta soprattutto l’aspetto *soggettivo*, intorno al quale nessuna modifica è stata apportata dalla riforma del 2007<sup>10</sup>, nemmeno al fine di raccordare la disciplina del delitto in parola con le novità introdotte dal *code pénal* del 1994 sul fronte dell’imputazione psicologica dei reati. Continua ad annidarsi nel delitto in oggetto un’ipotesi di responsabilità oggettiva: esso infatti viene interpretato dalla giurisprudenza come *délit matériel*, per la cui integrazione è sufficiente il solo *élément matériel*, senza che sia necessario provare *l’élément moral*, alla luce dell’espressione “*par sa faute personnelle*”, che sembra pensata unicamente al fine escludere in capo al datore di lavoro forme di responsabilità per fatto altrui<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Disposizione che ha sostituito nel 2007 (*Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)*) l’art. L. 263-2 del *code du travail*.

<sup>9</sup> Per esempio, in materia di discriminazioni e eguaglianza tra uomo e donna, di formazione ed esecuzione del contratto di lavoro, nonché in materia disciplinare.

<sup>10</sup> Invero la disposizione in oggetto riproduce pressoché integralmente il testo della norma da essa sostituita, che era pacificamente annoverata tra i c.d. delitti materiali, ovvero tra quei delitti imputati, come accennato in precedenza, oggettivamente; cfr. D. CASTRONUOVO, *La tutela della sicurezza del lavoro in Francia, Germania e Spagna*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica, Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini, D. Castonuovo, Padova, 2007, p. 119.

<sup>11</sup> Al riguardo, per giurisprudenza costante, in forza della locuzione “*par sa faute personnelle*”, il datore di lavoro deve verificare personalmente la puntuale osservanza da parte dei suoi subordinati delle prescrizioni poste dalla legge e dai regolamenti a tutela della sicurezza dei lavoratori. Secondo la *Cour de cassation* (Cass. crim, 26 octobre 2010, n°10-80414), sussiste una “*faute personnelle*” del datore di lavoro qualora quest’ultimo non abbia costantemente monitorato l’esecuzione delle disposizioni legali e regolamentari dirette a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, a meno che egli non provi di aver delegato i suoi poteri a un soggetto munito della competenza, dell’autorità e dei mezzi necessari per vigilare efficacemente sul rispetto delle disposizioni in vigore. In tal modo, il datore di lavoro sarà ritenuto responsabile per il solo fatto di avere omesso di impartire ordini e indicazioni precise e necessarie al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; in argomento v., *amplius*, E. DREYER, *L’imputation des infractions en droit pénal du travail*, in *Rev. sc. crim.*, 2004, p. 813.

Nel *code du travail* esistono tuttavia delitti, il cui carattere intenzionale deve essere specificamente accertato secondo le regole generali poste dal *code pénal*, come, per esempio, il delitto *d’atteinte au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail* (art. L. 4742-1 *code du travail*) e il delitto *d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail* (art. L. 8114-1 *code du travail*). In ogni modo, anche rispetto a tale categoria di reati l’atteggiamento della giurisprudenza pare orientato verso una presunzione del dolo, che viene in sostanza a ricavarsi dagli elementi materiali dell’illecito e dunque a concretizzare forme occulte di responsabilità oggettiva.

Accanto a questa disposizione si pongono poi altre fattispecie delittuose<sup>12</sup> e, soprattutto, contravvenzionali, dislocate, queste ultime, nella “sezione regolamentare” (R) del testo<sup>13</sup>.

b) Nel codice penale la salute e la sicurezza del lavoratore può venire in rilievo nell’ambito dei delitti che puniscono in via generale le aggressioni involontarie alla vita e all’incolumità della persona: si allude, in particolare, alle fattispecie di omicidio involontario e di lesioni involontarie commesse genericamente per negligenza o imprudenza oppure per inosservanza degli obblighi di sicurezza stabiliti dalla legge o dal regolamento (art. 221-6, 222-19, 222-20 c.p.). Fattispecie, quelle codicistiche, che possono essere tra l’altro aggravate nel caso di *mise en danger délibérée*, vale a dire qualora la causazione (involontaria) della morte o delle lesioni personali derivi da una violazione manifestamente deliberata di una *obligation particulière de sécurité ou de prudence* se tale dovere di sicurezza o di prudenza è posto dalla legge o da un regolamento (art. 221-6, par. 2; art. 222-19, par. 2, c.p.).

Il *code pénal* del 1994 ha poi previsto all’art. 223-1 la figura del *délit de risque causé a autrui*, fondato sulla categoria generale della *mise en danger* (art. 121-3, comma 2), che dovrebbe contribuire a rafforzare la protezione offerta dal diritto penale alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Si tratta di un delitto che sanziona il fatto di aver esposto direttamente altri a un rischio immediato di morte o lesioni personali attraverso la violazione manifestamente deliberata di un obbligo particolare di sicurezza o di prudenza fissato dalla legge o dai regolamenti: in altre parole, al fine della consumazione del delitto *de quo*, occorre che l’autore abbia deliberatamente posto in essere un’azione nonostante la consapevolezza dell’attitudine di quest’ultima ad arrecare un pericolo per l’altrui persona.

## 2. Le tipologie sanzionatorie previste dalle norme penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con riferimento agli illeciti penali contenuti nel *code du travail*, la maggior parte delle sanzioni *encourues* sono pecuniarie (*amendes*), mentre la pena detentiva (*emprisonnement*) è prevista solo nell’ipotesi di recidiva. In caso di condanna *ex art.* 4741-1 c.p. il giudice può altresì applicare la pena complementare dell’affissione della sentenza alle porte dello stabilimento della persona condannata, oppure, a spese di quest’ultima<sup>14</sup>, la sua pubblicazione, integrale o per estratto, su di una testata giornalistica indicata dal magistrato. Per l’eventualità di recidiva può poi essere inflitta a carico dell’autore del reato l’interdizione dall’esercizio di alcune funzioni sia all’interno sia all’esterno dell’impresa interessata dalle infrazioni per una durata massima di cinque anni<sup>15</sup>.

Quanto alle fattispecie codicistiche, le pene *encourues* sono pecuniarie (*amende*) e detentive (*emprisonnement*) a seconda della gravità dei reati cui esse sono correlate<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> Per esempio, art. L. 4741-3 *code du travail*: *non-respect de la mesure prise par l’inspecteur du travail (arrêt de chantier si danger grave et imminent)*; art. L. 4742-1 *code du travail*: *atteinte à la constitution, à la désignation et au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail*; art. L. 4743-1 *code du travail*: *travail des femmes enceintes et des jeunes travailleurs*; art. L. 4744-1/4744-7 *code du travail*: *maîtres d’ouvrage*; art. L. 4745-1 *code du travail*: *médecine du travail*.

<sup>13</sup> Ad esempio, art. R. 4741-1 *code du travail*: *résultats de l’évaluation des risques non consignés ni mis à jour dans un document*; art. R. 4741-2 *code du travail*: *mise en demeure résultant d’une situation dangereuse*; art. R. 4741-3 *code du travail*: *documents et affichages obligatoires*; art. R. 4743-1 *code du travail*: *travaux interdits aux femmes enceintes*; art. R. 4743-3 e R. 4743-4 *code du travail*: *travaux interdits aux jeunes travailleurs*; art. R. 4745-1/R. 4745-3 *code du travail*: *médecine du travail*.

<sup>14</sup> Le spese di pubblicazione non possono comunque eccedere l’ammontare della pena pecuniaria comminata per la disposizione violata.

<sup>15</sup> L’inosservanza di tale interdizione è sanzionata con l’*emprisonnement* di (fino a) un anno e l’ammenda di (fino a) 9000 euro.

<sup>16</sup>

Reati	Sanzioni	
	<i>Simple imprudence</i>	<i>Violation manifestement délibérée</i>
<i>Atteinte à l’intégrité sans incapacité de travail</i>	<i>amende (contraventions de 2e classe)</i>	<i>amende (contravention de 5e classe)</i>

### 3. La responsabilità delle persone giuridiche

Come si sa, l'ordinamento francese conosce in presenza di certi presupposti la responsabilità penale delle *personnes morales* (art. 121-2 c.p.), che trova applicazione anche rispetto ai reati collocati a protezione della salute e della sicurezza del lavoro.

In particolare, a seguito dell'estensione *implicita*<sup>17</sup> della responsabilità delle *personnes morales* a tutti gli illeciti penali disposta dalla legge n. 2004-204 (*loi Perben II*)<sup>18</sup>, tale forma di responsabilità opera oggi anche rispetto a ogni tipologia di reato esistente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre prima della succitata riforma la responsabilità degli enti era limitata, nell'ambito in parola, ai soli delitti contro la vita e l'integrità fisica.

### 4. Luci e ombre della legislazione penale francese in materia di salute e sicurezza del lavoro

Orbene, il modello francese combina aspetti pregevoli con profili altrettanto controversi.

Risulta senza dubbio degno di apprezzamento, dal punto di vista *strutturale-sistemico*, la collocazione della materia all'interno del *code du travail*, che raccoglie l'intera disciplina della sicurezza del lavoro, compresi gli illeciti penali e amministrativi in essa esistenti; a cui si affiancano le fattispecie comuni presenti nel *code pénal* applicabili anche ai casi di malattie professionali e infortuni sul lavoro provocati dall'inosservanza delle regole cautelari presenti in materia.

Senonché, se questa collocazione "unitaria" della disciplina sembra per un verso avvalorare la certezza del diritto, per altro verso la modalità di costruzione delle fattispecie penali raccolte nel *code du travail*, attraverso l'uso frequente dello strumento dei rinvii verso differenti fonti legislative e regolamentari succedutesi negli anni, si rileva un ostacolo tanto all'accessibilità al precetto, in distonia con la dimensione legalitaria dello *ius criminale*, quanto alla conoscibilità della norma penale, con non minori ricadute negative sul piano della colpevolezza<sup>19</sup>. Piano, quest'ultimo, che risulta ulteriormente pregiudicato da quegli orientamenti giurisprudenziali, richiamati in precedenza, propensi a mantenere viva la responsabilità oggettiva nella materia in parola con l'intento di assicurare la più piena effettività della risposta punitiva.

<i>Incapacité de travail inférieure ou égale à 3 mois</i>	<i>amende (contravention de 5e classe)</i>	<i>1 an d'emprisonnement, 15 000 €</i>
<i>Incapacité de travail supérieure à 3 mois</i>	<i>2 ans d'emprisonnement, 30 000 €</i>	<i>3 ans d'emprisonnement, 45 000 €</i>
<i>Homicide involontaire</i>	<i>3 ans d'emprisonnement, 45 000 €</i>	<i>5 ans d'emprisonnement, 75 000 €</i>

<sup>17</sup> Le limitazioni dunque operano solo in presenza di una previsione normativa espressa.

<sup>18</sup> Prima di questa riforma la responsabilità penale delle persone giuridiche era limitata ad alcuni reati-presupposto espressamente stabiliti dalla legge.